



C O M U N E D I P I A N O R O

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area VI

Assetto del Territorio e Patrimonio

U.B. Urbanistica, Edilizia Privata, SUE, Patrimonio, Espropri

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE DELLA SOMMA DI EURO 4.026,08 QUALE QUOTA (2%) DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI PIANORO NEL 2023.

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente avviso viene emesso in esecuzione dell'art. 6 del Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a Enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni Religiose approvato con delibera consiliare n. 53 del 27/11/2019 (d'ora in poi "Regolamento"). Il regolamento attua l'art. 9 comma 1 lett. h) della legge Regionale Emilia Romagna 21/12/2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018.

La Responsabile dell'Area assetto del Territorio e Patrimonio ha approvato con determinazione n. 268 del 22/4/2024 il presente avviso che disciplina tempi e modalità di presentazione delle domande, oltre ai criteri di valutazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana sugli edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.

ART. 2 – EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo edifici presenti nel territorio comunale che, ai sensi dell'art. 2 comma 2, 3 e 4 del Regolamento, siano luoghi di culto e relative pertinenze.

Per Edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;

- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

Pertinenze di edifici di culto: sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

La pubblicazione del presente avviso determina l'istituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 comma 5 del regolamento. Gli edifici oggetto di contributo verranno pertanto inseriti in detto Elenco che resta aperto a successive variazioni ed integrazioni.

Non sono finanziabili gli interventi effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che abbiano rilevanza economica.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Pianoro, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente avviso, non devono perseguire fini di lucro e le attività svolte negli edifici oggetto di intervento non devono avere rilevanza economica. Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste devono essere avanzate dalle autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08 e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC).

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi edilizi descritti nell'allegato A della L.R. n. 15/2013 come modificati dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 rientranti negli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della “qualificazione edilizia” di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti quali:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento.
2. interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità;
3. interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, se dovuto.

Sono ammessi a contributo gli interventi: - già realizzati purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi 3 anni dalla ultimazione dei lavori (come da autodichiarazione, per lavori che non richiedono titolo abilitativo, o come risultante dalla data riportata sulla dichiarazione di fine lavori) - in corso di realizzazione come da data inizio lavori comunicata allo Sportello per l'edilizia, o - per lavori che non richiedono il titolo - autodichiarata in fase di domanda.

Gli interventi devono essere completati entro e non oltre i termini temporali previsti nel titolo o entro tre anni dall'atto di liquidazione che assegna il contributo (per interventi che non richiedono il titolo) ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento).

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione delle opere risultanti da idoneo computo metrico estimativo (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro) o da preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro);

Sono ammesse altresì le spese tecniche di progettazione purché relative agli interventi di cui all'art. 4 del presente avviso.

Sono esclusi dal contributo:

- a) interventi con preventivi di spesa inferiori a Euro 10.000,00;
- b) le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli;
- c) le spese per interventi già finanziati con contributi economici di enti o soggetti di diritto pubblico ovvero oggetto di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente (sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata).

Non verrà riconosciuto un contributo superiore al 60% del preventivo di spesa o computo metrico dell'intervento; il rimborso non sarà, comunque superiore al 60% delle spese documentate.

Gli interventi che sono stati ammessi al contributo previsto dalla determinazione n. 166 del 30/3/2023 per la distribuzione dei proventi introitati nell'anno 2022 possono essere riproposti ed ammessi, qualora sussistano tutti i requisiti di cui al presente avviso, solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile di cui al comma precedente.

ART. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati faranno pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente, ovvero **entro il 20/6/2024**.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente, sottoscritta dal rappresentante dell'ente esponenziale della confessione religiosa richiedente, deve essere presentata entro il termine di cui sopra:

- per Posta Elettronica certificata all'indirizzo: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it oppure a mezzo raccomandata postale all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso la sede del Comune di Pianoro in Piazza dei Martiri 1, 40065 Pianoro (BO), necessariamente con il seguente oggetto “ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO DISTRIBUZIONE ONERI ALLE CHIESE E ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE– ANNO 2024”.

La domanda è ammessa se corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.

Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

A) Documentazione amministrativa:

- o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto;
- o copia di atto costitutivo e statuto;
- o copia dell'atto/contratto relativo alla disponibilità del bene oggetto di intervento;
- o documento attestante la titolarità del sottoscritto a rappresentare l'Ente/confessione religiosa di riferimento;

B) Documentazione tecnica:

- o Relazione tecnico illustrativa dell'intervento (con riferimento ai criteri indicati dall'art. 7 del regolamento in relazione al tipo di edificio, all'uso, al tipo di intervento, al contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori, estremi dei titoli abilitativi – se dovuti -);
- o Progetto definitivo (oppure indicare estremi del titolo abilitativo _____);
- o Computo metrico (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro/preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro);

o Relazione a firma del rappresentante dell’Ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell’entità dell’utenza che si avvale dei servizi dell’edificio di culto interessato dagli interventi, e la descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e regolare presentazione delle domande pervenute, formula l’elenco di quelle ammissibili dopo aver valutato gli interventi oggetto delle domande ammesse.

L’elenco degli interventi ammessi al finanziamento viene redatto in relazione ai seguenti criteri preferenziali, indicati nell’art. 7 del Regolamento:

a) in relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- Edificio soggetto a tutela ai sensi del Dlgs. 42/2004;
- Edificio di interesse storico-architettonico e/o testimoniale;
- altri edifici

b) in relazione all’uso dell’edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di culto;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità;
- altri edifici;

c) in relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- restauro e risanamento conservativo;
- opere di manutenzione straordinaria;
- opere di manutenzione ordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento;

d) in relazione al contenuto dell’intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità;
- interventi sulle coperture e le strutture potenti per adeguamento sismico;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- opere di adeguamento igienico sanitario;
- messa a norma degli impianti dei fabbricati;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi;

e) in relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;

f) in relazione all’entità dell’utenza servita dall’edificio;

g) in relazione agli ulteriori criteri di valutazione definiti con l’avviso pubblico.

In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'erogazione del contributo, verrà reso disponibile sul sito del Comune di Pianoro il modello di richiesta di liquidazione del contributo con indicazione dei relativi allegati da presentare a cura del soggetto beneficiario.

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute (es. copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide e quietanzate intestate all'Ente esponentiale della confessione religiosa attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, come previste nel preventivo di spesa/computo metrico estimativo, con puntuale descrizione delle stesse e/o del servizio/bene fornito e indicazione dell'immobile cui la spesa si riferisce) fornendo prova dell'avvenuto pagamento - es. bonifico di pagamento) e la contabilità dei lavori effettuati.

Detta documentazione deve essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo unitamente a una relazione sugli interventi realizzati.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione.

Non verranno ammesse a liquidazione spese non contemplate nel preventivo o computo metrico allegato alla domanda.

L'assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari è subordinata alla costituzione di un vincolo, tramite un atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Detto atto va allegato in copia alla domanda di liquidazione del contributo. In alternativa il richiedente può indicare gli estremi della registrazione/trascrizione. Per gli interventi di nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza, o in caso di cambio di destinazione d'uso il termine decennale decorre dal deposito della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCCEA); per tutti gli altri interventi il termine decennale decorre dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 10 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

E' causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- 1) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- 2) la mancata costituzione del vincolo o inosservanza del vincolo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi;
- 3) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma erogata, gravata di interessi legali.

La violazione dell'obbligo di cui al punto 2) comporta altresì la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

Art. 11 DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni così come dettagliatamente indicato nella "informativa e consenso al trattamento dati" allegata al modulo di domanda.

Il responsabile del trattamento è l'Arch. Loredana Maniscalco.

Art. 12 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazione delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Loredana Maniscalco.

Eventuali chiarimenti sul presente avviso vanno richiesti via email al seguente indirizzo:
loredana.maniscalco@comune.pianoro.bo.it

La Responsabile dell'Area VI
Assetto del Territorio e Patrimonio
Arch. Loredana Maniscalco
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI

Modulo per la Domanda di partecipazione

Informativa Privacy